IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fasc. XII - Dicembre 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

(« A. A. S. », XXVII, 31 ott., 25 nov. 1935, nn. 12, 13)

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

1) **Constituzioni Apostoliche.** — I. *Ex divi Petri.* — La Prefettura Apostolica del Nilo Equatoriale viene eretta in Vicariato Apostolico. 10 dicembre 1934. (« A. A. S., » pag. 394).

II. *Quod ad mains.* — La Missione « Sui iuris » di Tali viene elevata a Prefettura Apostolica. 10 dicembre 1934. (Ib., pag. 395).

III. *In sublimi.* — La Missione « Sui iuris » di Wuchow viene elevata a Prefettura Apostolica. 10 dicembre 1934. (Ib., pag. 396).

IV. *Quoties in regionibus.* — Soppresso il Vicariato Apostolico di Vera Paz e Petén, viene eretta la diocesi di Vera Paz. 14 gennaio 1935. (Ib., pag. 398).

V. *Ad potioris.* — Si erige la nuova Prefettura Apostolica di Miyazaki. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 425).

VI. *Inurescente in dies.* — La Prefettura Apostolica di Loyang viene eretta in Vicariato Apostolico. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 427).

VII. *Ad maiora.* — Si mutano i confini dei Vicariati Apostolici di Koango e di Kisantu. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 428).

VIII. *Quo evangelii.* — Vengono mutati i confini dei Vicariati Apostolici di Stanley Falls e di Niangara. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 429).

IX. *Romani Pontificis est.* — Erigesi la nuova Prefettura Apostolica di Dodoma nell'Africa centrale. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 431).

X. *Quaevis inter infideles.* — La Prefettura Apostolica di Umbanghi Belga viene eretta a Vicariato Apostolico. 28 gennaio 1935. (Ib., pag. 433).

2) **Lettere Apostoliche.** — I. *Cliftoniensi.* — La chiesa abaziale di S. Gregorio Magno in Downside è elevata a basilica minore. 22 maggio 1935. (Ib., pag. 401).

II. *Marianum extat.* — L'E.mo Card. Lépicier viene deputato all'incoronazione della Madonna di « ta Pinu » a Gozo (Malta). 24 maggio 1935. (Ib., pag. 403).

III. *Percelebre in tota.* — Il santuario della Madonna di Mon-

forte (Monreale di Piemonte) viene decorato del titolo di basilica minore. 24 maggio 1935. (Ib., pag. 404).

IV. *Culmensis dioecesis.* — Il tempio di S. G. Battista in Torun (Polonia) viene elevato a basilica minore. 14 giugno 1935. (Ib., pag. 434).

V. *Bredonus episcopus.* — La chiesa parrocchiale di S. Willibrordo in Hulst (Olanda), viene elevata a basilica minore. 22 giugno 1935. (Ib., pag. 435).

3) **Lettere.** — I. All'E.mo Card. Lépicier, legato al Concilio di Malta. 8 maggio 1935. (Ib., pag. 400).

II. Ai RR. PP. Arcivescovo di Westminster e agli altri Arcivescovi ecc. di Inghilterra, per il XII centenario dal transito di S. Beda Venerabile Dottore della Chiesa. 27 maggio 1935. (Ib., pag. 407).

III. All'E.mo Card. Van Roey, Arcivescovo di Malines per il centenario della Università di Lovanio e pel XXV del Rettore Magnifico. 27 maggio 1935. (Ib., pag. 437).

IV. All'E.mo Card. Hlond, Arcivescovo di Gnesna e Posna, legato al Congresso eucaristico jugoslavo di Lubiana. 19 giugno 1935. (Ib., pag. 438).

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione Concistoriale.

I. *Varsavien–Siedlcen.* Rettifica di confini. 4 maggio 1935. (Ib., pag. 409).

II. *Cremonen–Fidentinae*). — Rettifica di confini. 22 giugno 1935. (Ib., pag. 440).

III. *Provvista di chiese.* — (Ib., pag. 410, 441).

Sacra Congregazione Propaganda Fide.

I. *Provvista di chiese.* (Ib., pag. 410).

II. *Nomine.* (Ib., pag. 411, 441).

Sacra Congregazione dei Riti.

I. Decreto « Constare de virtutibus theol. ecc. » della Ven. S. d. D. Maria Vittoria Teresa Conderc. 12 maggio 1935. (Ib., pag. 411).

II. Decreto « Signandam esse Commissionem introduct. Causae catechistae Quincti (Kin–to) Siò ecc. ». 22 maggio 1935 (Ib., pag. 417).

III. Decreto come sopra, nella Causa di Maria Bertilla Boscardin. 22 maggio 1935. (Ib., pag. 442).

IV. Decreto « Constare de virtutibus ecc. » nella Causa Gioacchina di Vedruna Ved. De Mas. 16 giugno 1935. (Ib., pag. 445).

Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli Studi.

Decreto che erige canonicamente la facoltà teologica di Bratislavia presso il Seminario maggiore di Tyrnavo, con diritto di conferire i gradi. 15 agosto 1935 (Ib. pag. 418).

ATTI DEI TRIBUNALI

Sacra Penitenzieria Apostolica.

(Ufficio delle indulgenze).

Decretum. (Ib., pag. 449). — *Pium exercitium visitationis, vulgo dictae « Septem altarium », novis indulgentiis augetur.* — Valde compertum est, usque a XII saeculo, nonnulla altaria in Vaticana Basilica exstitisse, quae a fidelibus Romam adeuntibus sepulcrum Principis Apostolorum veneraturis, speciali cultu honorata erant, forsitan propter Sanctorum corpora, sub iisdem quiescentia, quaeque etiam in quibusdam solemnitatibus peculiari quadam sacra liturgia prosequi mos erat.

Haec inter altaria quaedam copiosioribus privilegiis et indulgentiis aucta, valde etiam ab ecclesiis extra Romam quaesitis, et a peregrinis maiori cum frequentia visitata, exstitisse videntur, quae septem illa altaria constituunt, de quibus praesens Decretum agit, quaeque, ut sequitur, numerantur : 1) Beatae Virginis sub nomine Gregorianae, 2) Ss. Processi et Martiniani, 3) S. Michaelis Archangeli, 4) S. Petronillae Virg., 5) B. Mariae Virginis a Columna, 6) Ss. Apostolorum Simonis et Iudae, 7) S. Gregorii Magni.

Verumtamen si ex authenticis documentis eruitur existentia specialium indulgentiarum, istorum altarium visitationi concessarum, pariter tuto non constat neque de nominibus Pontificum easdem elargientium neque de ipsarum quantitate, eo quia dolendum est, ob temporum iniuriam fere omnino deesse pontificia documenta, quibus procul dubio utrumque elementum statui possit. Ex tali documentorum penuria atque ex iis, quae privati viri lucri causa hac super re circa finem saec. XIV et saeculo XV scripserunt, probabiliter populares traditiones ad rem colligentes, quavis auctoritate destitutas et inter se valde discrepantes, de talium indulgentiarum quantitate eiusmodi confusio exorta est, quae, prout exspectandum erat, etiam causa fuerit cur pius fervor imminutionem pateretur quoad visitationem vulgo dictam Septem Altarium, quemadmodum etiam hodie animadvertitur.

Itaque Sanctitas Sua, summopere exoptans ut hoc pium exercitium reviviscat, quod temporibus vividioris et intimioris fidei christifideles diligebant, atque prae oculis habens, vividiorem hunc fervorem nunquam obtineri posse, donec clare et in concreto ab eisdem dignoscatur quaenam sint indulgentiae, quae talium altarium visitationi sint adnexae simulque conditiones ad eas lucrandas innotescant, iuxta id quod pro aliis piis exercitiis fovendis iam effecerat, iussit ut indulgentiae, quae in posterum fideles praefata visitatione acquirere possint, peculiari decreto tuto ac determinate enumerentur.

Itaque in audientia infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa sub die 13 mensis Iulii currentis anni, abrogata super hoc qualibet anteriori concessione, eadem Sanctitas Sua visitantibus Septem Altaria in Basilica Vaticana exstantia, sequentes indulgentias elargiri dignata est : 1) *partialem septem annorum* pro visitatione singulorum altarium, pia mente et saltem corde contrito peracta, recitata qualibet oratione ad Titularem altaris ; 2) *plenariam* suetis conditionibus die festo Titularis altaris, quod praedicta forma visitatur ; 3) *plenariam* suetis conditionibus, si septem altaria, omnia praefato modo visitentur in uno die ad normam can. 923 C. I. C.

Quod si, ex Pontificio Indulto in aliis Urbis ecclesiis et etiam extra Urbem indulgentias septem altarium « ad instar » christifideles lucrari possint sicut illas adnexas septem altaribus Vaticanae Basilicae, per visitationem nempe septem altarium explicite in eodem Indulto determinatorum, eadem Sanctitas Sua sequentes indulgentias benigne concessit : 1) *partialem quinque annorum* pro qualibet visitatione singulorum altarium, recitando pia mente et saltem corde contrito quamlibet precem in honorem Titularis altaris ; 2) *partialem septem annorum* die festo Titularis altaris, quod in praedicta forma visitatur ; 3) *plenariam* suetis conditionibus lucrandam ab illo, qui modo praedicto et unico die, iuxta normam can. 923 C. I. C. visitationem omnium praefatorum altarium peregerit.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 2 Octobris 1935.

L. Card. Lauri, *Paenitentiarius Maior.*

L. ✠ S.

S. Luzio, *Regens.*

STUDI

I.

Sulla provvista del parroco rimosso.

È ufficio delicatissimo quello del parroco, ufficio nel quale veramente si deve dire: *salus animarum suprema lex esto*. Questa responsabilità formidabile non grava solo sul parroco, ma grava pure, solidalmente, sul vescovo; non ci sono interessi, non ci sono riguardi che possano su di esso prevalere. Officio di natura sua squisitamente publico e più precisamente amministrativo, che s'inquadra in quella che del diritto canonico forse costituisce la parte più delicata e forse la meno delicata, il diritto canonico amministrativo.

Va bene che la investitura di una parrocchia dia al parroco uno *jus in re*, come dicevano i nostri maggiori; va bene che si arrivi talora fino alla inamovibilità, salva, beninteso la pena della privazione comminata per alcuni delitti; ma si dànno casi e si determinano talora situazioni per le quali, pur senza colpa del parroco, il suo ministero rimanga di fatto irreparabilmente sterile o forse non dia che risultati negativi. Fulminare in tal caso la pena di una privazione senza il delitto sarebbe manifesta ingiustizia; ma lasciar d'altro canto che ne soffra il bene delle anime sarebbe una non minore ingiustizia verso le anime, le quali hanno pure il diritto di non morire di fame.

1. Per rimediare in così delicate situazioni soccorre l'istituto canonico della rimozione canonica, che risale a data antichissima, ma dalla santa memoria di Pio X ebbe una sistemazione più rispondente alle esigenze dei tempi nuovi e della costruzione giuridica, col decreto della Sacra Congregazione Concistoriale *Maxima cura*, 20 agosto 1910 (vedi « Monitore Ecclesiastico », 1910, pag. 293 seg.), assorbito poi quasi integralmente nel *Codex Juris Canonici*, libro IV, part. III. Lo spirito animatore di questo instituto è una grande carità verso le anime e verso il sacerdote; qui veramente la equità canonica domina regina, senza rinunciare alle esigenze di una superiore giustizia nè alle cautele di una procedura riguardosa sì, ma cauta, ond'è che qui l'Ordinario trepida forse più che altrove, consapevole che se pur non è esposto ad una vera reazione giudiziariamente esperibile, tuttavia non per questo sfuggirà alle gravi responsabilità morali.

2. Non è nostro compito esporre qui tutta la teorica del delicato instituto, essendo la nostra attenzione stata richiamata sur un solo dettaglio, quello cioè della provvista del parroco rimosso. A proposito del quale un abbonato ci scrive: « Non ostante la cristallina evidenza

del decreto *Maxima cura*, trasfuso nei non meno evidenti canoni del C. J. C., alcuni colleghi, poco versati nelle sacre scienze, ritengono che la nuova provvista cum *beneficio*, *officio* o *pensione* al parroco rimosso, di cui ai canoni 2154 e 2155 non sia un obligo tassativo pel vescovo, ma solo una esortazione e raccomandazione, e solo pel caso che il parroco rimosso sia povero. Essi sono tratti in errore dal *prout casus ferat et adiuncta permittunt*, che invece senza distruggere l'obligatorietà della nuova provvista voluta dal *consulat*, concede solo che le modalità possano variare secondo i casi »

3. Trattandosi di una disposizione di diritto positivo occorre tener ben presente il testo di essa, che è nel canone 2154 e che suona così: « § 1. Amoto parocho Ordinarius, examinatoribus vel parochis consultoribus, qui partem habuerunt in amotione decernenda, in consilium adscitis, pro viribus consulat sive translatione ad aliam paroeciam vel assignatione alius officii aut beneficii, si ad haec idoneus sit, sive pensione, prout casus ferat et adiuncta permittant. – § 2. Ceteris paribus, in provisione favendum magis renuntianti quam amoto ». Il diritto vigente riproduce quasi testualmente, per quanto in forma più stringata e forse meno felice, i canoni 26 e 27 del citato decreto *Maxima cura*, che suona così: « Canone 26, § 1. Sacerdoti ex facta sibi invitatione renunciandi, aut administrativo modo a paroecia amoto, Ordinarius pro viribus consulat, aut per translationem ad aliam paroeciam, aut per assignationem alicuius ecclesiastici officii, aut per pensionem aliquam, prout casus ferat et adiuncta permittant. – § 2. In provisionis assignatione Ordinarius examinatores, vel parochos consultores si usque ad eos causa pervenerit, audire ne omittat. – Canone 27, § 1. Paroeciam Ordinarius ne assignet, nisi dignus idoneusque ad eam regendam sit sacerdos; proponere autem eidem potest paroeciam paris, inferioris aut etiam superioris ordinis, prout aequitas et prudentia videantur exigere. – § 2. Si agatur de pensione, hanc Ordinarius ne assignet nisi servatis de jure servandis. – § 3. In pari conditione, renuncianti magis favendum in provisione est, quam amoto ». Queste dettagliate disposizioni nella parte materialmente preferita dal citato canone 2154 del C. J. C., non crediamo siano state volute abrogare, e che quindi non siano da tenere in nessun conto (canone 6, n. 6° e 3°), siamo anzi convinti che alcuni dettagli siano stati omessi perchè così naturali, che si intuiscono da sè; come quello che la pensione non si assegni « nisi servatis de jure servandis » e che la parrocchia non si dia se non a chi sia e capace e degno, e rispettata, ove viga, la legge del concorso.

4. La parte centrale del canone in esame è che l'Ordinario provveda come può al parroco rimosso (da notarsi a scanso di equivoci che quell'*amoto parocho* è dativo e non, come qualcuno ha creduto, ablativo assoluto); è questo un tassativo ordine della legge e non una più o meno

pia esortazione: *consulat*; e il *pro viribus* sta lì non ad attenuare ma a potenziare maggiormente la forza del comando: *consulat*. Se l'Ordinario ha il sacrosanto diritto, anzi il dovere, di rimuovere il parroco che per qualsiasi motivo di fatto non dà o non può dare alle anime il necessario nutrimento, egli ha pure il dovere di provvedere alla vita e al decoro del sacerdote che, per ipotesi, non per sua colpa si trova in quella dolorosa situazione. Egli non è da confondere col delinquente che si rende meritevole della privazione del beneficio, tutt'altro; spesso anzi i coefficienti di quella congiuntura sono da ricercare altrove che nel povero sacerdote, forse nel rovello di satana e dei rispettivi satelliti per lo zelo e discreto e illuminato e santo di quel sacerdote. Egli è già troppo angosciato, e sarebbe inumano infierire su lui con un provvedimento che suoni anche lontanamente condanna. La Chiesa non condanna, chè anzi obbliga l'Ordinario a provvedere, e provvedere può significare anche promuovere.

5. Ma di quale natura è questo dovere che per espressa disposizione canonica onera l'Ordinario? Il nostro venerato fondatore commentando l'articolo 26 del citato decreto *Maxima cura* scriveva: « La rimozione porta seco *il diritto* ad un provvedimento » (« Mon. Eccl. », 1910, pag. 545); aggiungeva che il provvedimento poteva consistere in uno dei modi previsti dal decreto, secondo i casi e le circostanze e persino nel conferimento di qualche beneficio semplice; annotava per altro che « l'Ordinario deve fare in riguardo al provvedimento *quello che può*, ed il parroco rimosso dovrà contentarsi (ib., pag. 546, not. 1); « quando l'Ordinario non può trasferirlo ad altra parrocchia; quando non ha altro beneficio semplice o legato o cappellania da conferirgli (su di che potrebbe anche ottenere dalla S. Sede qualche temporanea riduzione di pesi), *dovrà* assegnargli una tenue pensione sulla congrua della parrocchia rinunziata, se pur questa non possa sopportarne una maggiore ».

Comunque, rimane fermo il *dovere* di provvedere in qualche modo al parroco rimosso, sia che egli cedendo all'invito abbia dato la sua rinunzia, sia che, in difetto di tale rinunzia, egli sia stato rimosso dall'ufficio con regolare procedimento amministrativo. Piacemi ricordare qui quanto a suo tempo insegnava, con la sua scultorea e lucida sintesi, il cardinal D'Annibale nella *Summula*, III, § 61, not. 51: « Licet Episcopo, etiam tamquam delegato Sedis apostolicae, 1° eos ad aliam parochiam transferre ex causa necessaria; puta si in sua parochia scandalum praebeant, vel eos mala plebs oderit; 2° improbis vicarium ad tempus deputare; 3° imperitis coadiutorem adiungere, reservata his (imperitis) *parte fructuum pro sufficienti eorum victu* (Ben. XIV, C. *Ad militantis*, § 12). Il decreto *Maxima cura* segna un progresso di tecnica giuridica, ma il concetto di *dover* provvedere all'onesto sostentamento del parroco rimosso è nella natura stessa delle cose.

6. E quando diciamo dovere intendiamo, qui, dovere giuridico oltre che morale; dovere di giustizia, insomma, perchè ogni dovere giuridico si muove nella sfera della giustizia: ma di quale giustizia ? è infatti risaputo che la giustizia presenta varii momenti e perciò varii aspetti, ed è ammessa da tutti la distinzione della giustizia commutativa dalla giustizia distributiva, e c'è ancora una giustizia penale ed una giustizia amministrativa accanto alla commutativa; e nessuno ignora che altra è la via per la quale l'ordinamento della società perfetta, religiosa e civile, assicura la tutela della giustizia privata, altra quella della giustizia penale o della amministrativa. Sebbene i canonisti di quest'ultima non soglian tenere il conto dovuto, dando occasione ad equivoci.

Ecco per esempio come nel caso presente si esprimono i canonisti dopo il C. J. C. Il Wernz–Vidal gira intorno alla questione e forse anche la sfiora, ma non l'affronta; dice che l'Ordinario « debet *pro viribus* providere de congrua sustentatione, sive per translationem ad aliam paroeciam, sive per concessionem alterius officii vel pensionis », e che la scelta di questi modi è rimessa all'Ordinario, il quale deve tener presenti le varie circostanze, e specialmente la natura del motivo di remozione, la condizione morale ed economica del rimosso e persino le attuali disponibilità del vescovo, e deve prender consiglio dagli esaminatori sinodali o dai parroci consultori, secondo il caso; aggiunge in nota che nel diritto anteriore era stata riconosciuta « obligatio provisionis dandae beneficiato administrative amoto » ma di quale obligazione si tratti non precisa; chè anzi giunge a riconoscere, col canone 2154 § 2, una condizione più favorevole al parroco rinunciatario, « at – si affretta a soggiungere, e giustamente – at strictum jus ad *determinatam* provisionem, etiam Ordinario possibilem, non habet »; qui sarebbe caduto forse acconcio se almeno « strictum jus habeat ad indeterminatam provisionem »; parrebbe anzi dal modo di esprimersi che volesse dire di sì, inquanto *exclusio unius est inclusio alterius*; ma anche in tal caso, quale dovrebbe essere nella intenzione dell'Autore il valore dello *strictum jus* ? poichè spesso canonisti e moralisti riserbano tale espressione alla giustizia commutativa; la quale qui pare esclusa dal contesto ove si parla solo di ricorso contro il provvedimento dell'Ordinario (tom. IV, *De processibus*, pars altera, § 761 e note).

7. Ancor meno chiaro ci sembra il Noval (*De processibus*, ad canon. 2154, pag. 510) il quale in linea di massima pare aderisca a quanto il Ruibal scriveva a commento del *Maxima cura*: « Parochus paroecia privatus per sententiam indicialem non habet *per se* ius ut compensetur alio beneficio, officio aut pensione; sed, e contra, parochus amotus per decretum administratium *debet* aliquo ex dictis modis compensari ob amissionem paroeciae, quia... sive adsit sive non aliquod culpabilitatis fundamentum, amotio administrativa nunquam fit in poenam, sed de

bonum et utilitatem fidelium. Canonistae passim docent quod Clerico privato beneficio suo, etiam ob crimen, consuli *debet*, quod possibile sit providendo ei necessaria ad congruam sustentationem, excepto tantum casu pertinaciae in malo. Hoc exigit sin minus praeterita beneficiaria servitia et merita, decus ordinis clericalis. *Sed parochus administrativo modo amotus. . . non modo habet illud jus generale ad congruam sustentationem, sed et speciale jus ad quandam compensationem, proportionatam secundum casus et pro viribus Ordinarii* ».

Parole forti e nobili, ma che lasciano da parte la nostra questione; forte di questo « speciale jus » può l'interessato esigere dall'Ordinario, con azione vera e propria, reclamare il *suo* ?

Il Noval poco più sotto, valutando la portata del « pro viribus » di cui al canone in esame pare si stacchi bruscamente dal Ruibal, da lui citato per concludere che il parroco rimosso non potrà giammai nè in alcun modo azzardarsi a dare in materia il suo apprezzamento, dappoichè egli « non modo *talem* provisionem, sed nec *provisionem* exigere potest »; ond'è che Vermeersch–Creusen poco sembra se ne allontanino giungendo a concludere che il parroco rimosso non ha diritto ad un definito modo di pensione (forse si vuol dire *provisionis*) e che a lui l'Ordinario deve provvedere solo, nientemeno, che « ex caritate »; la qual cosa a dir vero ci pare proprio un po' troppo; di questo passo si potrebbero ridurre al denominatore comune di carità tutti i canoni e collocar la giustizia in riposo. E quel che ci sorprende è che nell'ampia monografia, per molti aspetti lodevole, che il P. Suárez O. P., quattro anni fa ci ha data *De remotione parochorum* (Roma, 1931), commentando questo stesso canone, dopo aver ricordate le disposizioni del decreto *Maxima cura* per rilevare che esse *fere ad litteram recipiuntur in Codice*, chiosa: Merito quidem parochus amotus providendus est; nam *christiana caritas* postulare *videtur* ne sacerdos materiali adiutorio maneat destitutus; idipsumque postulat decus status clericalis ». Naturalmente una volta messo su questo piano inclinato egli va fino in fondo, concludendo nientemeno così: « Tamen, parochus amotus potest sufficienter aliunde possidere pro honesta substentatione, et tunc non eodem modo urget provisio. Ordinario non imponitur absoluta obligatio providendi; sed dicitur quod provideat *pro viribus*. Quapropter, parochus amotus non potest *exigere* provisionem, multoque minus determinatam » (op. cit., § 75, pag. 88).

8. Dove ci pare che si mischino cose da tenersi ben distinte. Che il parroco rimosso non possa esigere determinatamente una piuttosto che un'altra delle varie forme di provvista definite dalla legge, nessuno dubita; se in diritto privato la natura dell'obligazione alternativa dà per sè stessa la scelta della prestazione non al creditore ma al debitore, a maggior ragione ciò va detto in materia di diritto publico, dove

per il principio di subordinazione che vi domina, ciò non sarebbe neppur concepibile, specialmente poi quando è in giuoco il bene delle anime. Ma non sappiamo come si possa negare al parroco il diritto o la facoltà di esigere una purchessia provisione; quella che il Superiore riterrà atta a rispondere il meglio possibile alla tassativa disposizione del canone e salve all'altra parte le doglianze legittime sia direttamente all'Ordinario, sia alle superiori gerarchie. Si dirà che il canone dice solo che l'Ordinario provveda *pro viribus* e che quindi non gli fa obligo assoluto di provvedere. Ma da quando in qua il « pro viribus » significa che non si possa parlar di giustizia ma che invece si debba parlar solo di carità ? Cominciamo innanzitutto a chiarire un equivoco; la carità non è contraria alla giustizia, non la esclude, è assai più vasta e quindi la include laddove essa sussista. Ed essa per noi sussiste sempre nel campo giuridico; ogni norma di diritto desta per sè stessa questa virtù, accende la fiaccola della giustizia; ne abbiamo parlato sufficientemente altrove (*De norma juris*, Romae, 1935): e poichè ogni canone del diritto canonico per noi è legge sacrosanta, ed è ordine della Suprema Autorità, non riusciamo a vedere come in questo canone non si debba vedere una norma giuridica con tutte le sue conseguenze; questo è un far perder la testa a chi studia in ginocchio le leggi della Chiesa. Ma un imperativo, *consulat*, usato nel canone non desta un dovere ? O si dirà che quel *consulat* è soltanto un congiuntivo esortativo ? guai se certi canoni esegetici dovessero guidarci nella interpretazione della legge. Quanto poi al *pro viribus* abbiamo già osservato che aggrava, non attenua l'obligazione giuridica; dice che essa va spinta al massimo sforzo e che quindi non cesserebbe dinanzi ad una difficoltà che forse potrebbe bastare per altre leggi ecclesiastiche non munite di questa clausola. Si pensi ad un sacerdote che per quaranta o cinquant'anni ha dato tutto sè stesso, tutte le cose sue per creare una parrocchia presa in uno stato pietoso; vi ha investito tutti i suoi risparmi, vi ha speso circa duecentomila lire, portandola ad un rendimento morale inestimabile e ad un reddito beneficiario di oltre ventimila lire: un bel giorno gli si dice che egli per la sua età non può più tener quella parrocchia; e poichè egli non sa distaccarsene lo si rimuove d'autorità: e poichè egli è di famiglia non bisognosa, lo si rimanda a casa applicando la motivazione del P. Suárez: « quia sufficienter aliunde possidet pro honesta sustentatione ». Forse il caso non è proprio ipotetico nè forse sporadico: ma basta accennarlo per sentirsi nell'anima gridare non la carità solo, ma la giustizia più schietta; specialmente se, come talora avviene, dei sacrificii di quel venerando sacerdote s'impingua numerosa corona di altrui nipoti.

9. Dobbiamo quindi concludere che la provisione del parroco rimosso incombe all'Ordinario come un dovere non di sola carità, ma benanco di giustizia. Ne troviamo conferma, ove occorra, non solo nella giurispru-

denza della Curia romana, alla quale non di rado sono pervenuti appelli e ricorsi contro l'insufficienza della provisione, ma nella stessa dottrina posteriore al C. J. C. Di vero il Wernz–Vidal nel luogo citato opportunamente osserva con la dottrina comunissima che l'esecuzione della remozione già decretata *et per lapsum fatalium vel per reiectionem recursus iam firmae* non può in alcun modo essere impedita o ritardata per essere stata sollevata la questione sulla qualità o sulla quantità della provvista già offerta o che dovrà essere offerta dall'Ordinario, dappoichè la questione della provvisione è assolutamente indipendente dalla questione principale della remozione, che va decretata per il bene delle anime.

L'Ordinario quindi può condurre a termine la questione principale della remozione senza mischiarvi quella della provvista; ma esaurita la prima e fatta la remozione, « *iustitia* exigit ut de nova provisione quamprimum agatur ». Nulla tuttavia osta a che l'Ordinario nello stesso invito alla rinuncia proponga al parroco la provvisione, anzi, giustamente si osserva, sarà forse così anche più facile ottenere la rinunzia; chè anzi tale proposta si può fare anche pendente il procedimento amministrativo della remozione. L'interessante per noi è che si ammette non diventar esecutivo il decreto di remozione se non *per lapsum fatalium vel per reiectionem recursus*, il che del resto è espressamente sancito dal canone 2146, tanto che « pendente recursus, Ordinarius paroeciam vel beneficium quo clericus privatus sit, alii stabiliter conferre valide nequit (canone citato § 3), poichè « per se possibile est, ut per recursum interpositum, actus Episcopi auctoritate S. Sedis rescindatur ». Or è chiaro che se si ammette ricorso, sia pure in devolutivo soltanto, siamo sul terreno della vera giustizia e non della semplice carità, non essendo neppur concepibile un ricorso per denegata carità! E poichè, come abbiamo osservato, non si può parlare di giustizia commutativa sul settore dei pubblici uffici, come è quello del parroco, in confronto con i superiori gradi della gerarchia, ci par dimostrato che il diritto sancito dal canone 2154 è di sua natura amministrativa, tutelabile solo in via amministrativa, non in via contenziosa, ma non per questo si può negare che si tratti di vero diritto, di vera giustizia. Chè anzi, come abbiamo rilevato altre volte, l'amministrazione e la tutela di questa giustizia, sul cui ingranaggio poggia e si svolge in gran parte la vita sociale, è anche più difficile e più delicata della giustizia commutativa e della stessa giustizia penale, che consentono aperto e libero dibattito nella ordinaria procedura contenziosa o penale. Ma anche per l'amministrazione della giustizia distribuitaria sono precostituite le garanzie possibili, nè solo nel diritto civile (cfr. Ranelletti, *Le garanzie della giustizia amministrativa*, Padova, 1934), ma anche nel diritto canonico, come si fa manifesto a chi lo studi, più che per la scuola, per la vita.

S. T.

II.

I rettori di chiese.

Collazione delle rettorie.

Il vescovo di X, a mano a mano che una chiesa od oratorio si rende vacante per la morte, la rinunzia o la promozione del sacerdote titolare, senza altro li affida tutti, indistintamente, al parroco nella cui giurisdizione si trovano.

Giustifica il provvedimento col fine di troncare e precludere la via ai soliti dissensi e contrasti, che esistono tra le chiese parrocchiali e le altre chiese minori.

Si domanda: Può andare tale sistema ?

Risposta: Come eccezione *et quidem* limitata a questo o a quello oratorio, nulla di anormale. Se l'eccezione diventa regola, come nel caso proposto, non può andare.

Le varie chiese.

1. Essendo il culto esterno uno degli elementi costitutivi di quell'onore, che la creatura ragionevole deve al Creatore, si rendeva necessario stabilire dei luoghi adatti ed esclusivamente dedicati alle pratiche religiose. Vennero così quegli edifizi sacri, diversi per forma, per grandezza e per fasto, che i pagani chiamavano « templa » e noi cristiani chiamiamo « chiese ».

Varia ne è l'importanza, la quale più che

a) dall'ampiezza della chiesa,

b) dai fedeli che vi accorrono,

c) o dai tesori di natura e d'arte che vi si conservano, si desume:

1° dal ministero sacro che vi si svolge;

2° dall'autorità e dignità della persona sacra, che vi presiede;

3° nonchè dai privilegi apostolici di cui gode.

2. Onde, in primo luogo, abbiamo: *a*) le basiliche; *b*) le cattedrali; *c*) le abbaziali; *d*) le collegiate; *e*) le parrocchiali; *f*) le conventuali.

3. Attorno a queste, come polloni attorno ad una ceppaia, e nell'abitato e nel contado, la pietà del popolo, per maggior comodità propria, o di tutti i fedeli o di determinate classi di fedeli, ha fatto, qua e là, sorgere molte e molte altre chiese. Di esse alcune, per la divozione del pubblico locale e forastiero, per la grandiosità e magnificenza dell'edifizio, come pure per la ricchezza della suppellettile, la vincono sulla chiesa principale del luogo e dintorni.

Le prime come le seconde (1) nel Codice hanno un nome comune: *oratorii*, che si dividono in pubblici e semipubblici.

(1) Comunemente sogliono chiamarsi « santuari ».

4. *Oratorii pubblici* sono quelli, che pur essendo stati eretti per il comodo d'una data comunità, per esempio di suore o di qualche ceto di fedeli, per esempio una confraternita, almeno nel tempo dei divini uffici, hanno l'ingresso libero a tutti. Canone 1188, parte I.

Conseguentemente debbono avere la porta sulla pubblica via, ovvero deve prestarsi facile a tutti l'accedere alla chiesa, quantunque fosse necessario attraversare un atrio, un cortile ecc. « *Ianuam habent in via, vel liberum a publica via fidelibus universim pandunt ingressum* (1).

5. *Oratorii semipubblici* sono quelli, che trovano, sì, la loro ragione d'essere nello stesso fine che hanno gli oratorii pubblici: la comodità spirituale d'un particolare ceto di persone; però se ne differenziano per il fatto che tali persone vivono raccolte, d'ordinario, nello stesso edifizio ove è situata la chiesa.

Può quindi essere, detto oratorio, costruito in un luogo in qualche modo privato, ovvero per dirla con le stesse parole della Sacra Congregazione dei Riti: « non absolute publico » (2).

Onde gli estranei, se non hanno dritto e facoltà d'entrarvi « iure proprio », possono però esservi ammessi « ito ut omnes qui sacrificio missae intersunt, praecepto audiendi sacrum satisfacere valeant » (3).

6. Dal canone 1192, parte 4ª, e più specificatamente dal citato decreto della Congregazione dei Riti rileviamo un elenco chiaro e minuzioso degli Istituti o persone morali, che possono avere l'oratorio semipubblico.

E sono: seminari; collegi ecclesiastici; istituti e comunità religiose di voti semplici; case di esercizi spirituali; convitti per la gioventù di ambo i sessi; ospedali; orfanotrofi; carceri; fortezze.

Il decreto chiude la surriferita serie con questa frase: « atque similia oratoria, in quibus ex instituto aliquis Christifidelium coetus convenire solet ad audiendam missam ». Onde possono avere l'oratorio semipubblico tutte le moderne istituzioni di beneficenza o di assistenza sociale, quali sono appunto i sanatorii, gli asili; le colonie montane e marine; alberghi; case di cura; stabilimenti balneari ecc.

Giudice e arbitro della concessione è sempre l'Ordinario (can. 1192).

7. Completano la serie dei luoghi destinati al culto divino gli oratorii privati e le cappelle gentilizie dei cimiteri. Prescindiamo dal parlarne e la ragione è molto ovvia.

Rettori e cappellani.

7. In ogni chiesa è destinato « ad divinum cultum publice exercendum », canone 1161, è logico che vi debba essere il ministro deputato *ad hoc*. E questo sarà uno, saranno due o più, a seconda dell'importanza

(1) Riti: 23 gennaio 1899.
(2) 23 gennaio 1899.
(3) Ivi.

della chiesa e delle funzioni sacre d compiervisi, per come vogliono le rubriche « et quoad rem et quoad modum ».

Nel Codice abbiamo capitoli appositi, contenenti prescrizioni speciali, che determinano la nomina dei sacerdoti, che presiedono alle chiese principali, con le qualità che in essi si richiedono, le attribuzioni che loro spettano e i relativi dritti e doveri.

Per noi fanno i canoni del capitolo XI del libro II, e che noi esamineremo per quel tanto che ci interessa per la nostra questione.

8. Nell'uso comune, così almeno nella nostra regione, la voce con la quale si designa il sacerdote addetto a una chiesa, diversa dalla parrocchia, è quella di « cappellano ». Assai rara, se non del tutto sconosciuta, è quella di « rettore ».

In ogni modo, nel fatto, tra l'una e l'altra dicitura, da noi, non si fa alcuna differenza, anche nello stile ufficiale della Curia. Secondo il dritto però la differenza c'è ed è notevole. Nel Codice si accenna appena, ma non si stenta ad afferrarne la natura.

9. *Rettore*. « Nomine rectorum ecclesiarum hic veniunt sacerdotes, quibus cura demandatur alicuius ecclesiae, quae nec paroecialis sit nec capitularis, nec adnexa domui communitatis religiosae, quae in eadem officia celebret » (canone 479).

Il vero e proprio rettore di chiesa è dunque quel sacerdote, che « pleno iure » regge e governa una chiesa a lui esclusivamente affidata. Non dipende dal parroco, nè da alcun altro ente morale: confraternita, comunità religiosa ecc. Accentra in sè tutti i poteri temporali e spirituali. Onde « potest divina officia etiam sollemnia celebrare in ecclesia sibi commissa » fatta eccezione delle funzioni meramente parrocchiali. Canoni 481, 482.

È lui, e lui solo, che bada allo svolgimento delle sacre funzioni, all'adempimento degli oneri, alla retta amministrazione di tutti i beni, al decoro della chiesa, alla conservazione della suppellettile e a quanto altro esige la santità del luogo sacro. Unico suo superiore e giudice è l'Ordinario (canone 485). Il Codice non vi allude neppure, ma è naturale che « qui altari deservit, de altari participat »; per cui il rettore « pleno iure » fra le entrate e le uscite può trovare quel margine, che, in tutto o in parte, gli dà il pane quotidiano.

10. *Cappellano*. Quando al sacerdote, che officia in una chiesa, manca questa piena e assoluta libertà d'azione, perchè la chiesa è alla diretta dipendenza di una qualsiasi persona morale, allora abbiamo il « cappellano », il quale, nel caso, limita la sua attività alle funzioni puramente religiose: celebrazione della Messa, confessione, novenari, senza affatto ingerirsi in quel che riguarda la cura della chiesa e la amministrazione delle sue rendite. Certamente non mancherà di ricevere dagli amministratori un conveniente onorario.

Il Codice, nei riguardi del cappellano, se la sbriga con un rimando ad altri particolari canoni (can. 479, par. II), che trovatili, dicono ben poco. C'è il canone 529 che parla delle religioni laicali e stabilisce che il cappellano, quando la religione non è esente, lo nomina l'Ordinario.

Un altro canone (can. 1230, parte 5ª), conferisce al cappellano il diritto di compiere le esequie della religiosa, non soggetta alla giurisdizione del parroco. Un ultimo canone (698) tratta delle Associazioni pie, il cui cappellano è nominato dall'Ordinario; si eccettua il caso in cui l'Associazione trovasi eretta da religiosi in chiesa propria; nella quale ipotesi se il sacerdote è secolare, richiedesi il consenso dell'Ordinario.

Nello stesso canone si dà facoltà ai cappellani – durante munere – di benedire l'abito o le insegne, gli scapolari delle relative associazioni, e imporli ai rispettivi ascritti.

Come ben si vede da questi brevi cenni non emerge chiaramente definita la natura del cappellano.

Dai commentatori del Codice abbiamo una qualche nozione più esplicita.

Secondo il Padre Agius i cappellani sono quei sacerdoti, « qui quaedam spiritualia munera obeunt eis gratiam religiosarum, sodalium virorum religionis laicalis, confraternitatis vel alius legitimae associationis » (1).

Lo stesso concetto esprimono Wernz–Vidal: Sono cappellani quei sacerdoti « qui spiritualia quaedam servitia praestant in favorem religiosarum, sodalium virorum religionis laicalis aut alicuius confraternitatis, vel piae associationis » (2).

(*Continua*). Can. dott. L. Cozza.

QUESTIONI CANONICHE

Valore e limiti della Commissione Pontificia.

Il Tribunale Metropolitano di A., espone che contro la sentenza di separazione da esso emessa in secondo grado, la sposa appellò ed ottenne dal S. Padre, pel tramite del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, che la causa in terzo grado venisse definita dal tribunale di B., anzichè dalla S. R. Rota. Di ciò al Tribunale Metropolitano non fu data notizia, onde fece le sue meraviglie quando gli giunse la richiesta degli atti.

Si propongono pertanto i seguenti dubbi:

I. – An rescriptum Supremi Tribunalis, tertiam instantiam comedentis, vim habeat dispensationis a lege fatalium appellatoriorum

(1) *Manuale de Rect. Eccles.*, n. 2.
(2) *Ius Canonicum*; tom. II, *De personis*, n. 746.

canonis 1886 C. J. C., praesupposito agi hic – juxta tenorem Supremi Tribunalis – de vera appellatione;

et quatemus negative:

II. – An non-observatio fatalium sive coram judice a quo, *sive coram judice* ad quem, *in nostro casu secumferat sententiae nullitatem, de qua in can. 1892 C. J. C.*

III. – An Tribunal tertiae instantiae, in nostro casu, obligatione teneatur denuntiandi Tribunali secundae instantiae exitum processus per transmissionem exemplaris sententiae a se latae, vel alio aequivalenti modo.

1. Dopo una sentenza di secondo grado, si può ricorrere al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o per la restituzione in intero (e nelle cause matrimoniali pel *beneficium novae audientiae*) o per la Commissione pontificia ad un tribunale che non sia la S. Rota. La restituzione in intero e il beneficio di nuova cognizione si dànno per le sentenze inappellabili (can. 1905), e il Supremo Tribunale la dà *jure proprio* solo sulle sentenze rotali (can. 1603, § 1, n. 4° et 5°); la Commissione pontificia si dà per tutte e solo a deroga della competenza ordinaria, e se la Commissione è chiesta per la S. Rota, il Supremo Tribunale « videt potestate delegata » (can. 1603, § 2), altrimenti riferisce la petizione al SS.mo.

2. Le cause di stato e le cause matrimoniali non passano mai, è vero, in cosa giudicata (can. 1903 e 1989), ma va tenuto presente che dopo una doppia conforme e dopo trascorsi i termini per l'appello diventano anch'esse inappellabili (can. 1886, 1987), e lasciano aperto l'adito non ad un vero appello, ma solo alla restituzione in intero o al beneficio di nuova udienza, ove però (can. 1989) soccorrano per le cause matrimoniali « nova argumenta » e per le altre qualche cosa di più, e cioè « nova eademquegravia argumenta vel documenta » (ex can. 1903).

3. Chi ricorre al S. Padre solo per ottenere la Commissione pontificia per un tribunale qualsiasi non propone un appello nè domanda la dispensa dai fatali, che si risolverebbe in una restituzione in intero o in un beneficio di nuova proposizione, altrimenti preclusa, ma domanda solo che la sua causa, la quale per i canoni 1559-1568 dovrebbe essere giudicata dal tribunale X., o per il can. 1599, § 1, n. 2° dalla S. Rota, venga invece dal S. Padre per il can. 1597 affidata ad altro tribunale « in quolibet judicii gradu ». La grazia quindi chiesta e concessa non può avere il valore di restituzione in intero nè di *beneficium novae audientiae*, nè tale domanda può dirsi appello inquanto non è una « provocatio ab inferiore iudice, qui sententiam tulit, ad superiorem » (can. 1879); se così fosse, sarebbe inconcepibile una domanda di Commissione per

una cognizione di primo grado; la Commissione pontificia opera su tutt'altro terreno, senza neppur toccare questo del rimedio contro una precedente sentenza. Non è a dire che non si possa nella petizione domandare *anche* questa grazia, e meno ancora che non possa il Sommo Pontefice anche *motu proprio* aggiungere alla grazia della Commissione *anche* la restituzione in intero o il beneficio di nuova cognizione (veramente più che aggiungere, *premettere*, ed è chiaro); ma ciò ordinariamente non accade, nè, comunque, si può sottintendere, sia perchè i rescritti vanno intesi « secundum propriam verborum significationem » (can. 49), sia perchè quelli relativi a materia processuale soggiacciono sempre ad una stretta interpretazione (can. 50).

4. Il caso dice espressamente che si tratta di una sentenza veramente appellabile; si esclude quindi la doppia conforme e si esclude pure il delasso dei fatali stabiliti per l'appello; si tratterebbe quindi di un tale che entro i termini utili per l'appello (can. 1881 e 1987) anzichè interporre l'appello, avendo tuttavia in animo di appellare e insieme desiderando di declinare la S. Rota, competente per il canone 1559 § 1, n. 2°, è ricorso al S. Padre implorando la grazia della Commissione ad altro tribunale; passano frattanto i fatali, la implorata Commissione viene concessa; si domanda: è ancor essa utile per l'appello ? La logica giuridica mi trae inesorabilmente ad una risposta negativa; l'appello non è stato interposto (lo stesso varrebbe se non fosse stato proseguito), seguono inesorabili le conseguenze dei canoni 1886, 1902, 1987; nè altro rimedio soccorre che quello dato dai canoni 1903, 1905, 1989: ma ottenuto uno di tali rimedi, la Commissione conserva tutto il suo valore.

5. Sorge intanto un altro dubbio: se non ostante quanto si è detto, il tribunale cui è stata data la Commissione tuttavia giudicasse, senza che difficoltà od eccezione di sorta venisse da chicchessia sollevata, la sentenza così emessa sarebbe viziata dalla nullità insanabile di cui al canone 1892, n. 1° ?

La nullità cui qui si accenna si ha quando il giudice che ha emessa la sentenza è assolutamente incompetente; ora i casi di incompetenza assoluta sono tassativamente quelli fissati dai canoni 1556–1557 e 1576, § 1; se quindi tali canoni non sono stati violati, non si può parlare di nullità insanabile della sentenza, ed è chiaro; nè di nullità sanabile, che è configurata dal canone 1894, ove di siffatti vizi neppure si accenna. Quindi per le cause che ammettono la re–giudicata si ha nell'ipotesi come una restituzione in intero consentita dalle parti o una rinunzia della parte vittrice al beneficio legale della cosa giudicata, poichè *vigilantibus jura succurrunt*, e la re–giudicata agisce inquanto si esegue la sentenza o si oppone come eccezione: per le altre cause si ha come un beneficio di nuova cognizione concesso dal diritto il

quale non ha sancito tale nullità (nè per le cause matrimoniali di vincolo avrebbe potuto).

6. Da quanto fin qui abbiamo ragionato scende come logica conseguenza che chi ha ottenuta la Commissione pontificia per un tribunale altrimenti incompetente, se la causa è ancora in primo grado e deve ancora iniziarsi, non è tenuto ad esibire il rescritto ad altri che al tribunale per il quale la Commissione è stata data; va appena rilevato che tale grazia si suol chiedere e concedere per il tramite dell'Ordinario proprio di chi la chiede; ma non ripugna che si possa dare anche per altra via o anche direttamente. Se poi la causa pendesse già in primo grado, sarebbe inutile la domanda di Commissione, perchè « lite pendente nihil innovetur » (can. 1725, n. 5°), salvo, forse, motivi veramente eccezionali, tali da giustificare una avocazione o una translazione di causa.

Se invece la causa fosse stata già definita, e si trattasse, come nel caso, di vero appello, occorrerebbe interporre appello regolarmente (can. 1881) presso il tribunale *a quo* e contemporaneamente ricorrere al S. Padre per la Commissione; il ricorso non ha valore sospensivo nè devolutivo; quindi è bene inoltrarlo per il tramite dello stesso tribunale *a quo* affinchè questo non si affretti a mandare al tribunale *ad quod* gli atti, come prescrive il canone 1890, ma attenda l'esito della domanda di Commissione e, ove occorra, accordi *longius tempus* per la prosecuzione, ai sensi del canone 1883.

Donde appare quanto possa nuocere al ricorrente non informare del ricorso il tribunale che ha emesso la sentenza.

7. Ove la grazia venga concessa, il tribunale per il quale la Commissione è stata accordata non è tenuto per positiva disposizione di legge, a notificare al tribunale *a quo* la concessione pontificia; ma non si vede come possa da questo ottenersi la trasmissione degli atti processuali (can. 1890) senza la comunicazione del rescritto fatta o dalla parte interessata o dal tribunale *ad quod*.

8. Emanata da questo la sentenza, non si ha espressa legge canonica che lo obblighi a notificarla ai tribunali dei precedenti gradi di cognizione; se ne intuisce nondimeno la convenienza; la quale per il tribunale di primo grado, che è ordinariamente quello dell'Ordinario proprio almeno del convenuto, ha una particolare importanza, dappoichè a lui ordinariamente tocca vigilare per l'esecuzione della sentenza. Quindi sarebbe per lo meno da tacciare di grave negligenza il giudice dei gradi superiori che trascurasse di comunicar la sentenza all'Ordinario proprio di ambedue le parti; quanto alle cause matrimoniali, la sentenza definitiva di nullità andrà annotata anche nei libri ove il matrimonio è già stato annotato; lo deduciamo dalla logica e dalla analogia col diritto civile, sebbene nessuna legge canonica lo comandi espressamente;

e quindi anche nei libri di battesimo; e, se la sentenza sortirà gli effetti civili, anche sul registro dello stato civile, secondo le disposizioni di legge e su decreto dell'autorità giudiziaria.

9. La comunicazione della sentenza, di cui abbiamo ragionato nel numero precedente, può farsi solo per la parte dispositiva, nè occorre trasmettere l'intera sentenza; ma è chiaro che sia da preferirsi questo secondo modo che meglio risponde all'indole di tutto il negozio processuale concluso con la stessa sentenza.

10. Ciò posto, sono del parere di rispondere ai dubbi proposti come segue:

Ad I. – Negative, seu rescriptum Sup. Trib., non ferre secum dispensationem super fatalibus can. 1886, nisi id expresse caveat;

Ad. II. – Negative, seu sententiam ita latam non laborare vitio nullitatis insanabilis;

Ad. III. – Negative, quod ad strictam obligationem, quamquam maximopere expediat sententiam communicare saltem cum tribunali primi gradus.

S. I.

QUESITI MINORI

I.

La fabriceria.

Sebbene molto sia stato scritto in argomento, un lettore non è soddisfatto e desidera conoscere il nostro pensiero.

Il nostro convincimento, o meglio il risultato delle nostre ricerche sull'argomento delle fabricerie, è schematicamente questo:

a) è necessario distinguere l'aspetto canonico della questione dall'aspetto civile;

b) in diritto canonico (poichè questo specialmente interessa l'interrogante) oggi la fabriceria *può essere* o persona morale o semplice organo amministrativo;

c) il *consilium fabricae* quindi, anche ove la fabbrica fosse stata canonicamente eretta in persona morale (canone 100), non può essere altro che organo amministrativo della Chiesa o anche della Fabbrica;

d) come tale, pur non essendo nè potendo essere persona morale, ha tuttavia la legittima amministrazione e quindi la legittima rappresentanza della Chiesa o della Fabbrica;

e) comunque esso è ed opera sotto il controllo del vescovo, al quale deve rendere conto, dal quale deve essere constituito e dal quale

può essere, ove sia necessario, soppresso, e ciò anche se si ritenesse essere persona morale (canone 102), non avendo il potere dei vescovi, in materia di soppressione, altra limitazione che quella prevista dal canone 1422, che qui non c'entra. Questo a stretto rigore di diritto; chè quanto alla opportunità, specialmente tenendo presente il bene delle anime, qui sarebbe fuori luogo e troppo lungo accennare; e nessuno ignora che la valutazione degli elementi su questo terreno spetta al prudente consiglio dell'Ordinario del luogo;

f) d'altro canto il *consilium fabricae* esiste, esso va considerato come collegio, quindi dovrà agire collegialmente, salvo, beninteso, i regolamenti approvati dalla legittima autorità. Conseguentemente il parroco o rettore, che come tale è preside del *consilium*, voterà con gli altri, i quali hanno un voto non solo consultivo, ma deliberativo, altrimenti non sarebbero amministratori. Ma nelle cose che eccedono l'ordinaria amministrazione vanno osservate le cautele previste dal diritto canonico, fino alla nullità degli atti amministrativi compiuti e alla responsabilità civile e penale degli amministratori. Delle fabricerie in d ritto concordatario diremo a tempo ed a luogo più opportuni.

s. r.

II.

Ancora sul canone 1971.

1. Ci scrivono: « In questo tribunale il sig. X accusa di nullità il suo matrimonio; il giudice istruttore procede sino al compimento della istruttoria, e accortosi che l'attore era stato causa della nullità accusata invita il promotore di giustizia a far l'accusa secondo il canone 1971, § 1, n. 2, ma il promotore si ricusa. Che fare ? ».

2. Veramente non si comprende come mai il tribunale abbia tardato tanto ad accorgersi che l'attore è stato causa della nullità da lui accusata, dappoichè primo ufficio del giudice è proprio quello di vedere se è competente e se l'attore ha veste a stare in giudizio (canone 1609, § 2, et 1709), quindi nella fattispecie avrebbe dovuto vedere se l'attore fosse stato causa e causa *colpevole* dell'accusata nullità, ai sensi del canone 1971 e della risposta della Pontificia Commissione per l'interpretazione autentica del C. J. C. (17 jul. 1933). Comunque ancor meno si comprende perchè mai il promotore di giustizia si ricusi di fare l'accusa che egli deve fare. È bene che il promotore rifletta che non trattasi di un suo interesse personale o di un suo diritto privato cui egli può anche, se vuole, rinunciare; si tratta invece di un bene comune alla cui tutela egli è dalla Chiesa preposto; e il bene comune è la tutela non del vincolo, che è affidato ad un altro pubblico ufficiale che da essa prende il nome, ma la tutela invece del buon costume, che non tollera

nella vita sociale la vergogna di concubinati sotto la parvenza di matrimonio, e c'è un altro bene di incalcolabile valore che egli deve su tale terreno strenuamente difendere, il bene delle anime.

Quando alle sue orecchie giunse sentore di simili sconci, e più ancora quando gli viene denunciato che Tizio e Caio pur vivendo maritalmente nell'apparenza, in realtà sono concubini perchè tra loro non esiste matrimonio, egli non può disinteressarsi; suo dovere, dovere di ufficio è fare un'indagine sommaria e ove la cosa si presenti non priva di fondamento, egli *deve* fare l'accusa. Non pretenda con le sue indagini preliminari di avere la prova provata, questa dovrà risultare dal processo cui la sua accusa dovrà dare principio; pretendere di più da indagini necessariamente sommarie e imperfette perchè preliminari sarebbe un controsenso. Egli non deve fare da giudice, ma da accusatore e solo da accusatore, e per questo bastano indizi, rumori e persino sospetti fondati, ecc.

Ma nel caso abbiamo qualche cosa di più, abbiamo tutto un processo esaurientemente istruito, dove è impossibile, diciamo *impossibile*, che manchino assolutamente quei pochi elementi che bastano per dare all'accusa sufficiente fondamento; altrimenti bisognerebbe concludere che sono stati pazzi i giudici che han condotto a tal punto una causa assolutamente spallata. Se egli si rifiuta si ricorra all'Ordinario e poi anche al tribunale supremo. La giustizia, la santità del Sacramento, la salute delle anime, la tranquillità e l'ordine sociali hanno esigenze ben più gravi dei mutevoli umori di neuropatici; a tali esigenze non si risponde degnamente che in un modo solo, con le solennità processuali fino all'esaurimento, fino al grado supremo.

s. r.

INDICE ALFABETICO DELLE PERSONE E DELLE COSE

A

Abbas, p. 311.
Alpii., s., p. 42.
Ammalati, La S. Comunione per gli – p. 212, 277.
Appello: Citazione in sede di appello, p. 239.
Arata Salvatore, p. 64, 194.
Ardito sac. prof. Davide, p. 96.
Ascetica e Liturgia: una importante proposta liturgica, p. 343.
Ascetica sacerdotale: preludio, p. 186.
— il sacerdote, p. 253.
— sacerdote chi sei tu ?, p. 283.
Ascendenti: circa il consenso pel matrimonio dei minori, p. 155.
Assoluzione del complice, p. 78.
Aureli A., p. 217.

B

Ballerini, p. 52, 235.
Ballerini–Palmieri, p. 146.
Baronci Mario, p. 63, 96.
Bartmann Bernardo, p. 64.
Basilio (S.), Collegio di – per gli Orientali, p. 165.
Baumstark dott. Antonio, p. 96.
Benedetti Ivo, p. 96.
Beni ecclesiastici (possessori di –), circa l'assoluzione, p. 159.
Bertini Giovanni, p. 160.
Bianchedi M. Imelda, p. 352.
Blosio Ludovico, p. 96.
Boma (de) Congo Belga: erezione a Vicariato apostolico, p. 102.
Bonifacio VIII, p. 232.
Borla e Testorre, p. 352.
Borza Francesca, p. 96.
Botto mons. Vincenzo, p. 96.
Buenos Aires: messaggio radiofonico inviato dal S. Padre a conclusione del XXXII Congresso eucarist., p. 23.

C

Caebuana, nuova provincia ecclesiastica, p. 225.
Cafasso (B.), p. 24.
Calò, p. 200.
Campo, p. 227.
Canonici e diaconi assistenti al vescovo nell'ingresso in diocesi, p. 126.
Canonici Regolari Premonstratensi, pagina 123.
Capello Maggiorino, p. 223.
Capéran L., p. 64.
Cappello, p. 80–81.
Carlo Lawanga (Beato –), patrono della gioventù africana di azione cattolica, p. 23.
Carmagnola sac. Albino, p. 256, 352.
Carrara, p. 202.
Cause: citazione in sede di appello, p. 239.
Cause: rogatorie in giudizi ecclesiastici, p. 75.
Cause matrimoniali, p. 29.
— Promotore di giustizia, p. 208.
Celebes nella Malesia (Prefettura), elevata a Vicariato, p. 101.
Ceresi Vincenzo, p. 64, 190.
Chelodi, p. 80.
Chiesa orientale: definizione, p. 181.
Chiese, Rettori di – p. 364.
Cicerone, p. 40.
Ciriani, G., p. 351.
Citazione in sede di appello, p. 239.
Città del Vaticano: Consulta tecnica di sorveglianza in materia civile, p. 66.
Clemente XIII, p. 42.
Cocchi, p. 40, 311.
Codex Juris Canonici (gli orientali nel –), p. 258.
Collegio missionario di S. Basilio Magno per la Chiesa orientale, erezione, pagina 165.

Colonna, p. 352.
Commissione pontificia per la redazione del Codex Juris Canonici per la Chiesa orientale, p. 291.
Commissione pro Russia, p. 97.
Complice (assoluzione del –), p. 78.
Comunione (la Santa –) agli ammalati, p. 212, 277.
Concordati e Trattati, p. 240, 263.
Concordato: Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2233; dispense a contrarre matrimonio, p. 69.
Condere Maria Vittoria (S. di Dio), Preparatoria, p. 68.
Coronata P. M., p. 44.
Corsanego C., p. 351.
Cozza dott. can. Luigi, p. 60, 368.
Cresima: istruzione per l'amministrazione della – da parte di semplice sacerdote, p. 66.
Crispa Luigi: citazione, p. 178.
Crivellari, p. 202.

D

Da Laconi Ignazio (S. di Dio), p. 69.
Dalpiaz M., p. 224.
D'Angelo, p. 74.
D'Annibale, p. 42, 79, 143, 229.
D'Annunzio: condanna di libri di –, p. 290.
Da Samarate P. Innocenzo, p. 288.
Da Villa de Villa P. Gregorio, p. 273, 349.
De Berulle card. Pietro, p. 64, 93.
De Bichier des Ages Giovanna Elisabetta: (Beata), riassunzione causa di beatificazione, p. 68.
De La Colombière Claudio (S. di Dio), p. 25.
Delitto (natura e divisione del –), p. 26, 39, 71, 146, 197, 226, 305.
De Mauri, p. 233.
De Rossi don Giulio, p. 256.
De Santa mons. Fortunato, p. 352.
De Sarlo, p. 200.
De Soubiran Maria Teresa (S. di Dio), p. 176.
De Varceno, p. 95.
Devoti, p. 306.
Diaccini P. R., p. 64, 190.
Diaconi assistenti, p. 126.
Diekamp F., p. 352.
Di Granata P. Luigi, p. 287.
Diritto canonico: gli Orientali nel Codex Juris Canonici, p. 258.
Diritto e Liturgia, p. 218.
Diritto patronato passivo o clausola di fondazione ?, p. 121.
D'Ione J., p. 96.
Dogliotti P. D. Silvestro, p. 288, 352.
Domicilio (del –), ecclesiastico, p. 312.
Dottrina cristiana: per fanciulli e per adulti, p. 174.
Duchesne Filippina (S. di Dio), p. 176.
Duns Scoti Joannes, p. 64.

E

Eucaristia fonte di giustizia, p. 279.
Engel P. Andràas, p. 62.
Europa centrale: tempo medio, p. 150.
Exuperiano (S. di Dio), p. 25.

F

Fabozzi mons. E., p. 83.
Fabbriceria, la – p. 372.
Facchinetti fr. Vittorio, p. 223.
Faivre Nazaire, p. 62.
Farrugia sac. Salvatore, p. 320.
Federico Alberto (ven.), p. 25.
Feron Camillo (S. di Dio), p. 69.
Ferreres, p. 51.
Ferrini, p. 206, 231, 232, 309.
Fillion L. C., p. 62.
Fino s., p. 287.
Fisher (B) Giovanni, p. 164, 176, 193.
Fistel suor Maria Emilia (S. di Dio), p. 69.
Formalismo, p. 214.
Foumbam (Africa Centrale) eresione a Vicariato apostolico, p. 226.
Fratel Esuperiano (S. di Dio), p. 69.
Fristel Maria Amelia (Serva di Dio), p. 25.

G

Gailus, p. 311.
Gardenghi Ulisse, p. 351.
Gariep (Africa Meridionale), prefettura di –, p. 225.
Gasparri, p. 73.
Genicot, p. 147.
Gerest P. Régis G., p. 93.
Gianturco, p. 227.
Giovanni (S.) Bosco, p. 289.
Gisquiere Emmanuel, p. 352.
Giubileo della Redenzione. Lettera del S. Padre al vescovo di Lourdes circa le cerimonie per la chiusura del Giubileo della Redenzione, p. 33.
Giubileo della Redenzione: se può lucrarsi più volte al giorno, p. 49.
Giudizi ecclesiastici: rogatorie, p. 75.
Giustiniano, p. 309.
Godoy Armando, p. 352.
Gonçalves Carejra card. Emanuele: Epistola « Ex officiosis litteris », p. 23.
Grazioli mons. prof. A., p. 224.
Grimal J., S. M., p. 64, 94.
Guarneri mons. Tranquillo, p. 96.
Gummaro R. D. Crets: Epistola in occasione dell'VIII centenario della morte di S. Noberto, p. 23.
Gury, p. 147.

H

Hasse Massimiliano. citazione, p. 178.
Hounder P. A., p. 64, 93.

I

Indulgenze a favore dei defunti, p. 25.
Indulgenze: adsistentia officiis, quo vocant, tenebrarum in Hebdomada Maiori, ecc., p. 145.
Indulgenze: circa la visita al SS.mo Sacramento, p. 176.
Indulgenze: Peculiari indulgenze per la visita del SS.mo Sacramento, riposto nel Sacro Sepolcro, p. 257.
Indulgenze: Porziuncola in Assisi, pagina 304.
Indulgenze: Pium exercitium visitationis, vulgo dictae « septem altarium », p. 355.
Interlandi mons. dott. Filippo, p. 124, 158.
Interrogatorio: in processi ecclesiastici, p. 159.

J

Jehol (Cina): Vicariato apostolico di smembramento, p. 65.
Jérôme Fr., p. 256.
Jetti mons. Michele, p. 352.
Jonekawa P. Mbain M., p. 64.
Jos, nuova Prefettura, p. 225.

K

Katanga (Congo Belga), elevazione a P. ap., p. 225.

L

Lages (Diocesi di –), dismembrazione, p. 100.
Langbehn Jul., p. 64.
Latini C., p. 40, 72, 229, 230, 308.
Laurenti card. Camillo: Epistola « Maxima Dei », p. 23.
Lauretana (Basilica –), circa la erezione e amministrazione, p. 21.
Lega (Cardinal –), p. 28, 40, 203, 238.
Le Gaudier P. A. S. J., p. 64, 93.
Lehmann, p. 200.
Lekeux P. R., p. 352.
Lentini (V.), Domenico, p. 69.
Liberia (Africa Occidentale), elevazione a Prefettura apostolica, p. 225.
Libri liturgici, p. 246.
Liturgia del S. Cuore Eucaristico concessa dall'Archid, di Napoli, p. 82.
Liturgia e Diritto. p. 218.
Liturgia: le fonti del diritto liturgico, p. 246.
Liturgia: una importante proposta liturgica, p. 343.
Liturgia; una santa ed opportuna iniziativa, p. 267.
Locchi, p. 205.

Loiano A. S., p. 64, 349.
Lombardi, p. 72, 74, 230.
Longinotti, mons., p. 24.
Lourdes: circa le solenni cerimonie per la chiusura del Giubileo della Redenzione, p. 33.
Lousbos Anna, citazione, p. 196.
Luc-Miriam, p. 352.
Lucchi dott. G., p. 96.
Lucchini, p. 306.
Lulua (Congo Belga), elevazione a Priorato apostolico, p. 225.

M

Magnarapa prof. C., p. 287, 352.
Magri D. Emanuele, p. 351.
Mancini dott. Argeo, p. 96.
Mannucci mons. Ubaldo, necrologio, p. 188.
Manziante Giuseppe: citazione, p. 69.
Maramures in Romania: erezione del capitolo nella cattedrale, p. 101.
Marchetti, p. 202, 230, 306.
Maria de Marillac (B.), p. 23.
Maria di Gesù: serva di Dio p. 322
Marianopoli (Archidiocesi di –), dismembramento, p. 23.
Maroni B. M., p. 351.
Masciuk mons. Basilio, p. 113.
Massoulié A., p. 96, 352.
Matrimonio: azione di nullità, p. 125, 373.
Matrimonio, circa il rifiuto dell'ufficiale di stato civile a fare le pubblicazioni p. 157.
Matrimonio clandestino, p. 206.
Matrimonio: dispense da impedimenti civili, p. 69, 124.
Matrimonio: promotore di giustizia in cause matrimoniali, p. 208.
Matrimonio dei minori: consenso degli ascendenti, p. 155.
Matrimonio rato e non consumato: istruzione e norme, p. 293.
Matrimoniali (Le sentenze nelle cause –) p. 29.
Mazzella mons., p. 24.
Medaglie e scapolari, p. 165.
Memoriale rituum, p. 126.
Mertenj X., p. 352.
Meschler P. Maur., p. 64, 94.
Messa: la Santa Messa conventuale, p. 335.
Messe: i fedeli e le intenzioni per le Sante Messe, p. 209.
Mezza Fausto M., 352.
Michela del SS. Sacramento (Beata –): Canonizzazione, p. 22.
Missione (una bella –): il Sacerdozio, p. 216.
Morale e Diritto: l'assoluzione del complice, p. 79.
More (B.) Tommaso, p. 164, 176, 193.
Moretti P. Gennaro, p. 49, 328, 335.
Morselli, p. 198.

N

Nanchino (Vicariato di –), smembramento, p. 101.
Napoli (Archidiocesi di –), circa la concessione della liturgia del Sacro Cuore Eucaristico, p. 82.
Navrongo (Africa Occidentale), elevazione a Vicariato apostolico, p. 101.
Neno P. Tobia, p. 62, 223, 256.
Niccolini Galileo (Servo di Dio), p. 25, 69.
Nieremberg, P. G. E., p. 64, 94.
Norberto (San –), p. 23.
Noble H. D., O, P., p. 64, 95.
Noldin, p. 79.
Noval, p. 307, 308, 309.

O

Ochoa Nieves Maria, citazione, p. 178.
Officio del Preziosissimo Sangue di N.S. G.C., p. 67.
Olgiati mons. F., p. 352.

P

Pacelli card. Eugenio: Epistola « Argentinam Rempublicam », p. 23.
Palmas: elevazione a chiesa prelatizia del SS.mo Salvatore, p. 100.

Paolo IV, p. 237.
Parrocchia (la), Pastorale, p. 84.
Parrocchie:
— Sacro Cuore in via Flaminia, dismembrazione, p. 22.
— S. Francesco in Monte Mario, dismembrazione, p. 22.
— Gran Madre di Dio, Roma, erezione, p. 22.
Parroco rimosso (sulla provvista del –) p. 357.
Pasquazi G., p. 222.
Patronato (diritto di –), p. 121.
Pellettier (B.), p. 24.
Perardi, p. 256.
Perugini A., p. 223.
Pessina, p. 306.
Petigat A., p. 96.
Petrani, p. 258.
Piola Andrea, p. 96.
Piscetta Gennaro, p. 80, 81.
Pistocchi M., p. 26, 39, 71, 146, 197, 226, 305, 351.
Podestà mons. G. B., p. 96.
Ponta Grossa (Diocesi di –), dismembrazione, p. 100.
Pontificia Commissione giudicante nello S. C. V., – Le fonti di diritto per –, p. 273.
Pontificia Commissione: Valore e limiti, p. 368.
Poppe E., p. 352.
Precedenza dei Terziari, p. 328.
Prefettura Apostolica: di Fongsiangfu, erezione, p. 23.
Prelatura Romana, riformata dalla Const. «Ad incrementum decoris», p. 3 segg.
Prevenzione circa l'azione di nullità del matrimonio, p. 125.
Processi ecclesiastici: interrogatorio, pagina 159.
Promontorio di Buona Speranza: Vicariato apostolico di –, p. 225.
Promotore di Giustizia in cause matrimoniali, p. 208.

Q

Queenstown (Missione di –), p. 225.

R

Rahilly A. O'., p. 352.
Rajaburi (Siam); elevazione a Prefett. Ap., p. 226.
Redenzione (che cosa è la –), p. 60.
Régis G. Gerest, O. P., p. 64.
Reinfenstuel, 311, 312.
Renazzi, p. 230.
Restitutio in integrum, p. 274.
Rettori di chiese, p. 364.
Ribot, p. 200.
Riccardi Placido (S. di Dio), p. 322.
Ricciotti G., p. 352.
Riondel H., p. 96, 352.
Roberti, p. 80.
Rodi (Archidiocesi di –): nomina dei Patroni, p. 22.
Rogatorie: in giudizi ecclesiastici, pagina 75.
Romani S., p. 29, 63, 75, 82, 99, 124, 125, 126, 142, 181, 186, 188, 190, 208, 209, 221, 240, 245, 253, 255, 263, 264, 267, 276, 283, 287, 343. 364, 369, 373, 374.
Rosello Maria Giuseppa (S. di Dio), antipreparatoria, p. 68.
Rosemberg (Condanna di libri di –), p. 291.
Rosso mons., p. 24.
Rota (S. R. R.): attività dell'anno 1934, p. 178.
Russia: Commissione pro Russia, p. 97.
Ruwenzori (Africa), erezione a Vicariato apostolico, p. 226.

S

Sacerdoti: ascetica sacerdotale, preludio, p. 186, 253, 283.
Sacerdozio: una bella missione, p. 216.
Sacra Romana Rota: attività dell'anno 1934, p. 178.

Sacro Cuore Eucaristico (liturgia del –), concessa all'archidiocesi di Napoli, p. 82.
Salmant., p. 236.
Sandigliano P. Giovanni, p. 352.
Santi, p. 29, 39.
Saskatoonen (Diocesi di –), erezione, p. 23.
Scapolari e medaglie, p. 165.
Schervier Francesca (S. di Dio), p. 24, 69.
Schuster card. Ildefonso: Epistola « Perhumano litterarum », p. 23.
S. C. V. Le fonti del diritto per la P. Commissione dello –, p. 273.
Sebastiani. p. 230.
Semeria P. Giovanni, p. 64, 95.
Sentenze nelle cause matrimoniali, pagina 29.
Serafini, p. 28, 39.
S. Giovanni di Quebec (Diocesi di –), erezione, p. 23.
Shanghai: erezione a Vicariato, p. 100.
Shenehow (Vicariato apostolico di –), cambiamento di nome, p. 66, 226.
Sipos, p. 79.
S. Marta (Diocesi di – Columbia), erezione della basilica omonima, p. 65.
Soldati: Statuti per la cura spirituale dei soldati cattolici dell'esercito germanico, p. 322.
Sole, p. 80, 228, 311.
Spiritualismo moderno (lo –), p. 63.
S. Teresa del Bambin Gesù: patrona della Diocesi di Florida, p. 102.
Stocchiero Giuseppe, p. 96.
Stoppato, p. 28.
Suarez, p. 75.
Szepingkai (Prefettura di –), p. 65.

T

Tamborini Alessandro, p. 192.
Tarin Francesco di Paola (S. di Dio), p. 69.
Tebaldi Virginia; citazione. p. 69.
Tempo medio dell'Europa centrale, p. 150.
Teramo: Congresso Eucaristico, p. 279.
Terziari (Precedenza dei –), p. 43, 328.
— abito che debbono indossare per godere la precedenza, p. 328.
Terz'Ordini: Cappuccino e Minimo: della precedenza, p. 332.
Trattati e Concordati, p. 240, 263.
Traverso Luigi, p. 96.
Tummolo Jorio, p. 350.

U

Ubach Jos., p. 350.

V

Valenza (Diocesi di –), circa l'imagine della Madonna dei Derelitti, p. 65.
Valsecchi Nöemi: Citazione, p. 120.
Vandagnotti Sac. Attilio, p. 96.
Vermeersch A., p. 64, 261.
Verna, p. 198.
Vicariato apostolico: di Sionfu: dismembrazione, p. 23.
Villard P., p. 96.
Vismara don Eusebio, p. 220, 222, 352.
Vito Pasquale, p. 44.
Vran Filiberto (S. di Dio), p. 69.

W

Wernez-Vidal, p. 32, 42, 64, 205, 227, 228.

Y

Yenchowfu in Cina (Vicariato di –), smembramento, p. 101.
Uangku in Cina, erezione a Prefettura apostolica, p. 101.
Yuanling, nuovo Vicariato apostolico, p. 66.

Z

Zallinger, p. 309.

INDICE SISTEMATICO DEL VOLUME XLVII

(VII DELLA QUINTA SERIE)

ATTI DELLA SANTA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Concistoro segreto: Allocutio SS.mi Domini Nostri . . . . . *Pag.* 161
Sacro Concistoro e solenne canonizzazione dei Santi Giovanni Fisher e Tommaso More 193
Litterae decretales: Nihil maius (Canonizz. S. Michele del SS.mo Sacram.). . . 22
— Misericordiarum Patri (Canon. S. Maria de Marillac) 23
— Canonizzazione di S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, S. Pompilio Maria Pirrotti e S. Teresa Margherita Redi 196
Constitutiones Apostolicae: *Ad incrementum decoris* (sulle prelature romane) . 3
— *Recinetensis et Lauretana* exemptionis, suppressionis et incorporationis. 21
— *Quo Perennius* (Parrocchia S. Croce in Roma, via Flaminia). 22
— *Marianopolitana.* Nova erigitur dioec. S. Joann. de Quebec 23
— *Prîncipis Albertensis* et Saskotoonensis atque aliarum 23
— *Lagen et de Ponta Grossa,* nova erigitur praelatura nullius 100
— *Lacus Alberti,* Erectionis Praefect. Apostolicae 100
— *Nanchinensis,* Erigitur Vicariatus Shangai 100
— *De Yenchowfu,* Erectionis Praef. Apostolicae 101
— *De Celebes,* Erectionis Praef. Apost. in Vicariat. 101
— *Maramuresensis Rumenorum,* Erectionis Capituli Cathedr. 101
— *De Navrogo,* Erectionis Praef. Apost. in Vicar. 102
— *De Leopoldville,* Erectionis Vicar. Apost. de Boma 102
— *De Laula* et *Katanga Centrali*: Erectionis Praef. Apostolicae in Vicariatum 225
— *De Liberia*: Erectionis Vicariatus Apostolici liberae 225
— *Nigeriae Septentrionalis*: Nova erigitur Praef. Apostolica de Jos ecc. . . 225
— *De Queenstown* et *Gariep*: Adnectitur, ecc. 225
— *Promontorii Bonae Spei*: Adenectitur ecc. 225
— *De Stamley Falis*: Erectionis Missionis sui iuris de Beni in Congo Belgico 225
— *Argentina*: De nova erectione et circumscriptione dioecesium ecc. . . . 225
— *Manilana*: Provincia ecclesiastica Manilana dismembratur ecc. 225
— *De Foumbam*: Praef. Ap. in Vic. ap. erigitur 226
— *De Rajaburi*: in Praef. Ap. erigitur 226
— *De Shenchow*: in Vic. Apostolicum erigitur 226
— *De Uganda*: in Vic. Apostolicum erigitur 226
— *Inter religiosos coetus.* Unis Camaldulensium 289
— *Assamensis*: erigitur dioec. *Scillongen* 289
— *Nigeriae Meridionalis*: erigitur Praef. ap. *Benne* et *Calabar* atque Vic. ap. *Onithsa Owerro* 289
— *Natalensis*: erigitur dioec. *Mossorren* 289
— *Animarum Bonum*: erigitur Praelatura nullius *Xingù* 321
— *Dominici Gregis*: erigitur Praelatura nullius *Vaccaria* , ... 321
— *Quae spirituale Christifidelium*: erigitur dioec. *Cascias* 321
— *A Romano Pontifice*: erigitur Vicar. ap. *Tsaochowfu* 321
— Altre Const. Ap. varie. 353
Constitutio Apostolica de Paenitentiaria Apostolica 159

Motu Proprio: De Commissione pro Russia deque liturgicis ritus slavici libris adendis 97
Litterae Apostolicae: Rhodiensis Archidioecesis 22
— Ex Apostolico munere 23
— Florentinorum in urbe 23
— Vicariatum ac Missionum 23
— Dioecesis Valentinae, Refert Nos, Vicariatus Apostolicus 65
— Motu proprio che istituisce la « Consulta tecnica » nello S. C. V. . . . 66
— Paterna Caritas 102
— In loco 102
— Exponendum nobis 102
— Santae Romanae Ecclesiae 102
— Edocemur 102
— Mutinae in Aemilia 102
— Litteris Apost. Nostris 289
— Seintensi in Monte 289
— Sacras inter aedes 289
— Paterna charitas 289
— E religiosae pietatis 321
— Ab hodierno Archiabbate 321
— Quum Brictinoriensis 321
— Decessores nostros 321
— Geminata Letitia (Canon. S. Giovanni Bosco) 289
— Altre varie 353
Epistolae: 23, 102
Lettere: 33, 289, 321, 354
Statuti: Per la cura spirituale dei soldati cattolici dell'esercito germanico 322
Nuncium Radiophonicum: Christus Rex 23

ATTI DELLE SS. CONGREGAZIONI

SACRA CONGREGAZIONE DEL SANTO OFFICIO

Dubium: Circa il canone 2367 . . . . . *Pag.* 24
Decreto: Circa il canone 2367 § 2 del CJC., sull'assoluzione del complice . 38
Decreto: Di condanna di un libro di D'Annunzio 290
Decreto: Di condanna di un libro di Rosemberg 291

SACRA CONGREGAZIONE DEL CONCILIO

Decretum: De catechetica institutione impensius curanda et provehenda . . 166
Quaesita: De doctrina Christiana tradenda 174
Ratisbonen: Juris nominandi Canonicos 300

SACRA CONGREGAZIONE CONCISTORIALE

Algerien: distacco della cura d'anime della Cattedrale 24
Belamensis de Parà et Gurupensis: cambiamento di confini 24
Tergestina–Justinopolitana et Fluminensis: rettifica di confine 24
Decreto: circa il voto per la Canonizzazione dei Beati Martiri Giovanni Fisher e Tommaso Moro 164
— che modifica i confini della Diocesi di S. Paolo del Brasile 322
— che modifica i confini delle diocesi di Varsavia–Siedlc. e di Cremona–Fidenza 354

Designazione e approvazione di Tribunali 24, 66
Provviste di chiese 24, 66, 103, 164, 354
Tolosana: Adiectionis titulorum episcopalium 322

SACRA CONGREGAZIONE ORIENTALE

Decretum: Erectionis administrationis apostolicae « Lenkowszezyzna » . . 113
— Erectionis Collegii Missionari S. Basilii Magni pro orientali 165
— Instructio ad conficiendos processus super matrimonio rato et non consummato 293
Notificatio: Scapolari e medaglie 165
— De constituenda Pontificia Commissione ad redigendum « Codicem Juris Canonici Orientalis » 291
— Circa le indulgenze ai fedeli orientali 322
Provvista di chiese 290
Seminario interrituale di Costantinopoli. 24

SACRA CONGREGAZIONE DI PROPAGANDA FIDE

Nomine . . . . . *Pag.* 25, 175, 354
Provvista di chiese 66, 175, 354
Designazioni di Appello 175
Vicariato di Shenehow 66

SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI

Decreti: in cause di Beatificazione e Canonizzazione *Pag.* 24, 176, 290, 322, 354
— De festo Pretiosissimi Sanguinis 24, 67
— De modo servando in process. informativis 303
De Postulatoriis litteris conficiendis. 115
Variationes faciendae in rubricis Breviarii ac Missalis romani 113

SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI

Instructio: pro simplici sacerdote Sacramentum Confirmationis ex Sedis Apostolicae delegatione administrante 103

SACRA CONGREGAZIONE DEI SEMINARI ECC.

Erezione della facoltà teologica di Bratislavia 355

ATTI DEI TRIBUNALI

SACRA PENITENZERIA APOSTOLICA

Decretum: Peculiares favores spirituales pro defunctis conceduntur . . *Pag.* 25
— De visitatione « Septem Ecclesiarum » 117
— Adsistentia Officiis, quae vocant, Tenebrarum in Hebdomada, ecc. . . . 145
— Spiritualis Visitatio Jesu in SS.mo Sacramento indulgentiis ditatur . . 176
— Peculiari indulgenze per la visita al SS.mo Sacramento, riposto nel così detto Santo Sepolcro, ecc. 257
— De conditionibus ad lucrandam indulgentiam, quam dicunt, Portiunculae, ecc. 304
Monitum: De ratione ad S. Poenitentiariam recurrendi 119
Dubium: Super can. 934 § 2 C.J.C. 26
Decretum: Pium exercit. visit. « septem altarium » novis indulgentiis ditatur . 355

SACRA ROMANA ROTA

Citatio Edictalis . . . . . *Pag.* 69, 120, 178, 196
Sententiae et decreta anni 1934 178

ATTI DEGLI OFFICI

Interpretazione autentica dei canoni 131, 476, 522, 910, 555 . . . . . *Pag.* 120

LEGISLAZIONE CONCORDATARIA ITALIANA

Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2233: Facoltà al Pubblico Ministero di dispensare da impedimenti civili e contrarre matrimonio. . . . . *Pag.* 69
Circolare 19 febbraio 1930, n. 52-3 del Ministero della giustizia e degli affari di culto sui matrimoni religiosi con effetti civili. Dispense da impedimenti. 70

STUDI

L'assoluzione del complice . . . . . *Pag.* 78
La Chiesa orientale 181
Gli Orientali nel Codex Juris Canonici 258
Trattati e Concordati 240, 263
Provvista del parroco rimosso 357
I rettori di chiese 364

NOTE DI DIRITTO CONCORDATARIO

La dispensa dagli impedimenti matrimoniali 124
Sul consenso degli ascendenti pel matrimonio dei minorenni 155

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Natura e divisione del delitto (continuazione). . . . 26, 39, 71, 146, 197, 222, 305
Diritto patronato passivo e clausola di fondazione 121
Tempo Medio dell'Europa centrale. 150
De ecclesiastico domicilio. 312

QUESTIONI E QUESITI

Quali sono le cause matrimoniali del canone 1982? . . . . . *Pag.* 29
Rogatorie in giudizi ecclesiastici 75
La prevenzione 125
Attività della Sacra Romana Rota nel 1934. 178
Matrimonio clandestino 206
Promotore di giustizia in cause matrimoniali 208
Citazione in sede di appello 239
Le fonti di diritto per la Pontificia Commissione dello Stato della Città del Vaticano. 273
La restituzione in intero 274
Della precedenza fra Terziarii 43, 328

Della precedenza fra i Terz'Ordini Cappuccini e Minimi 332
La Santa Messa conventuale 335
Valore e limiti della Commissione Pontificia 367
La Fabriceria. 371
Ancora sul canone 1971 372

PROBLEMI E DISCUSSIONI

Può il Giubileo della Redenzione lucrarsi più volte al giorno? . . . *Pag.* 49
Che cosa è la Redenzione ? 60
Lo spiritualismo moderno. 63

LITURGIA

La liturgia del Sacro Cuore Eucaristico nell'Archidiocesi di Napoli. . *Pag.* 82
Diaconi assistenti 126
Memoriale rituum. 126
Liturgia e diritto 218
Le fonti del diritto liturgico. I libri liturgici 624
Una santa ed opportuna iniziativa 267, 343

VITA PASTORALE

La parrocchia. . . . . . *Pag.* 84
Orientamenti. 90
I fedeli e le intenzioni per le Sante Messe. 209
L'Apostolato per la frequenza della Santa Comunione agli ammalati . . 212, 277
Affoghiamo nel formalismo. 214
Una bella missione. 216

ASCETICA

Preludio: Nosce teipsum . . . . . *Pag.* 186
Il sacerdote 253
Sacerdote, chi sei tu ? 283

NECROLOGIO

Mons. Ubaldo Mannucci 188

RECENSIONI E LIBRI RICEVUTI

(Vedi nell'indice alfabetico i nomi dei vari Autori e l'ultima pagina di ogni fascicolo).

Direttore responsabile: Mons. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16